CONTRATTO DI RICERCA TRA

Il Committente, XXXX, con sede legale in	via	P.I	rappresentata da
(d'ora innanzi "X	(XXX")		
	${f E}$		

l'Università degli Studi di Parma, con sede in via Università n. 12, 43100 Parma, Codice fiscale e Partita IVA n. 0030 87 80 345 chiamata d'ora in avanti "UNIVERSITA" rappresentata dal Direttore *protempore* del Centro Interdipartimentale per l'Innovazione dei Prodotti per la Salute Biopharmanet_TEC, Prof., debitamente autorizzato alla firma del presente atto in base al vigente regolamento dell'Università degli Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con terzi

PREMESSO

- (a) che il Committente (*indicare il motivo di interesse del Committente alla esecuzione dell'attività di ricerca/consulenza*) è interessata a sviluppare...;
- (b) Presso il Centro Interdipartimentale per l'Innovazione dei Prodotti per la Salute Biopharmanet_TEC (di seguito il "BPN-TEC") dell'UNIVERSITA', si sviluppano progetti di ricerca su farmaci, eccipienti, procedure, e metodiche _____
- (c) che Biopharmanet_TEC ha le competenze scientifiche per lo svolgimento delle attività di ricerca oggetto del presente contratto

(d)

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto del contratto

- **1.1** L'UNIVERSITA' accetta e si impegna, attraverso le proprie strutture e risorse qualificate, ad effettuare con la massima diligenza la RICERCA commissionata da XXXX dal titolo "______" "

 Il dettaglio delle attività di Ricerca che BPN-TEC si impegna a seguire e della documentazione tecnico scientifica che si impegna a consegnare ad XXXX è riportato in <u>Allegato 1</u> che costituisce parte integrante dell'accordo tra le parti.
- 1.2 La RICERCA sarà effettuata presso i locali del BPN-TEC. L'UNIVERSITA' si impegna a mettere a disposizione di tutti coloro che collaboreranno alla RICERCA, le strumentazioni idonee allo scopo;
- 1.3 Il Responsabile della RICERCA per BPN-TEC è il Prof., che accetta. Il Prof. sarà coordinatore e responsabile nei confronti di XXXX e svilupperà il progetto di RICERCA con diligenza, correttezza e buona fede richiesti dalla natura del suo incarico, anche avvalendosi di propri collaboratori.
- 1.4 Il responsabile scientifico di XXXX quale riferimento per la RICERCA, è rappresentato Dr.
- **1.5** L'UNIVERSITA' svolgerà la RICERCA a proprio rischio e con propria autonomia organizzativa, nel rispetto delle finalità della RICERCA e delle norme di legge.

A tal proposito, l'UNIVERSITA' solleva XXXX da ogni responsabilità legale, civile o penale, per eventuale inosservanza di disposizioni di legge imputabile all'UNIVERSITA' e/o al proprio personale impegnato nella RICERCA.

1.6 A sua volta, XXXX solleva l'UNIVERSITA' da ogni responsabilità civile per ogni eventuale inosservanza di disposizioni di legge imputabile a XXXX.

ART. 2 - OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

2.1 L'UNIVERSITA', e per essa BPN-TEC, si obbliga a non divulgare a terzi le *Informazioni Confidenziali* eventualmente ricevute da XXXX, o generate in occasione dell'esecuzione della RICERCA,

(ii) ad utilizzarle esclusivamente ai fini di detta esecuzione e (iii) a non divulgare a terzi le modalità di esecuzione, finalità e risultati della RICERCA.

Per "Informazioni confidenziali" ai sensi del presente Contratto si intendono, sotto qualsiasi forma, (i) tutte le informazioni di qualsiasi natura, su qualsiasi argomento, scambiate tra le Parti o di cui le Parti avrebbero conoscenza in occasione dei loro reciproci contatti, così come (ii) tutte le informazioni relative all' oggetto del presente Contratto, (iii) tutte le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi delle Parti ai sensi del presente Contratto.

2.2 L'UNIVERSITA' si assume inoltre la responsabilità dell'osservanza dei suoi obblighi da parte di tutte le persone fisiche che abbiano o abbiano avuto accesso tramite l'UNIVERSITA' alle notizie, ai dati e alle informazioni pertinenti o conseguenti al rapporto istituito con il presente Contratto.

ART. 3 - PROPRIETA' INTELLETTUALE e DIRITTI D'USO

3.1 Fermo restando il diritto d'autore o d'inventore, tutelati dalle vigenti leggi, la proprietà e il diritto di sfruttamento di tutti i risultati conseguiti nell'ambito della ricerca oggetto del presente contratto sarà di XXXX; tali risultati non potranno essere ceduti o comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche in alcun modo, senza il preventivo consenso scritto di XXXX.

L'UNIVERSITÀ si impegna, pertanto, a non depositare alcuna domanda di brevetto basata sui risultati della RICERCA e a rinunciare a rivendicare qualsiasi diritto sui risultati della RICERCA ad esclusione di quelli indicati nel presente accordo.

Sui risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, XXXX ha la facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione in Italia e all'estero, sopportandone le relative spese.

XXXX ha l'obbligo di comunicare all'UNIVERSITÀ l'avvenuto deposito.

XXXX si impegna a riconoscere l'attività inventiva fornita dall'UNIVERSITA' e, in caso di deposito di una o più domande di brevetto basate sui risultati della RICERCA direttamente riconducibili al contributo inventivo dell'UNIVERSITA' a indicare i nomi dei dipendenti dell'UNIVERSITA' che ne abbiano diritto quali inventori nel brevetto e a riconoscere all'UNIVERSITA' un contributo economico aggiuntivo quale compenso per l'attività inventiva fornita.

Tale contributo economico potrà essere rappresentato da una delle seguenti fattispecie:

- a. un compenso di cui una parte da versare all'atto del deposito della domanda e una parte all'atto della concessione del brevetto, rapportato al valore stimato del trovato (stabilendo a priori un valore minimo e un valore massimo).
- b. una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale del brevetto;
- c. una somma forfettaria da definire al momento della concessione del primo brevetto rapportata al valore stimato del trovato.
- d. una combinazione di quanto riportato ai punti 3.1 a-c del presente contratto.
- **3.1 bis¹** La proprietà di tutti i risultati conseguiti nell'ambito della ricerca oggetto del presente contratto saranno di XXXX. In relazione alla natura dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto non si prevede che detta attività possa dare luogo a risultati brevettabili.
- **3.2** Durante la validità del presente Contratto e per cinque (5) anni dopo il suo termine, qualsiasi utilizzazione, anche solo parziale dei risultati della RICERCA per pubblicazioni e/o per i propri fini scientifici e/o didattici istituzionali o in congressi, convegni e seminari da parte dell' UNIVERSITA' o di qualunque altro soggetto, potrà aver luogo soltanto a seguito di preventiva ed espressa autorizzazione scritta di XXXX.

.

¹ In alternativa

ART. 4 DURATA

4.1 Il presente contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione della presente e si concluderà entro X (in lettere) mesi dalla stipula.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

- **5.1** Per l'esecuzione del Programma di ricerca, XXXX corrisponderà la somma di euro (in lettere) oltre ad IVA .
- **5.2** Detto corrispettivo sarà erogato da XXXX a fronte di regolari fatture emesse da pagare entro 30 giorni dal loro ricevimento secondo la seguente tempistica:

a)	Euro	+ IVA (in lettere) alla sottoscrizione del presente Contratto;
b)	Euro	+ IVA alla consegna del report intermedio

c)	Euro	+ IVA alla ce	onsegna del re	port finale
----	------	---------------	----------------	-------------

ART. 6 - RECESSO

- **6.1** Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte, mediante invio di raccomandata a.r. agli indirizzi indicati nel presente contratto, con preavviso di quindici (15) giorni.
- 6.2 Ciascuna parte potrà risolvere immediatamente, con comunicazione scritta mediante raccomandata a.r. e senza ulteriore preavviso, il presente Contratto qualora l'altra parte sia inadempiente anche ad una sola delle proprie obbligazioni e non abbia tempestivamente rimediato al proprio inadempimento nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa diffida ad adempiere, trasmessa dalla parte non inadempiente a mezzo di raccomandata a.r., fatto in ogni caso salvo il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno.
- 6.3 Nel caso in cui XXXX rescinda anticipatamente il contratto corrisponderà all'UNIVERSITA' la quota parte del corrispettivo, in relazione al documentato stato di avanzamento della RICERCA e l'UNIVERSITA' consegnerà immediatamente alla XXXX i risultati della RICERCA ottenuti alla data della risoluzione.

ART. 7 - VALIDITA'

Le parti si danno reciprocamente atto che anche in caso di risoluzione del presente contratto così come dopo la scadenza, rimarranno pienamente validi ed efficaci gli articoli 2 e 3.

ART, 8 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata previa riunione delle parti e comunque per atto scritto.

ART. 9 - DATI PERSONALI

9.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati e di comunicarli a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art.13 della legge n° 675 del 31.12.1996 sulla tutela dei dati personali ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.



ART. 10 – COMUNICAZIONE TRA LE PARTI
Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Contratto dovranno essere formulate per iscritto e inviate per
lettera raccomandata agli indirizzi di seguito indicati:
(i) Se a XXXX,
via, CAP, Città
c.a. Dr
via, CAP, Città c.a. Dr fax:; e-mail: (ii) Se a BIOPHARMANET-TEC
(ii) Se a BIOPHARMANET-TEC
Parco Area delle Scienze 27/a CAP 43124 Parma
c.a. Prof
c.a. Prof
ART. 11 - REGISTRAZIONE
Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.04.86 n. 131, a
registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'Art. 40 del precitato DPR.
Tutti gli oneri diretti e/o indiretti derivanti dal contratto sono a carico di XXXX
ART. 12 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Contratto che le Parti non fossero in grado di risolvere in modo amichevole, sarà attribuita alla competenza esclusiva del Foro di
Letto, approvato e sottoscritto in tre esemplari originali.
Parma, lì Per l'UNIVERSITA' Il Direttore di BIOPHARMANET-TEC
Prof
Parma, li Per XXXX Il dr

Parma, li...
Il Responsabile della RICERCA
Prof. _____